



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
T-196/19, 6 ottobre 2021, ECLI: EU:T:2021:646	AZ Contro Commissione europea	Terza (Tribunale)	Giudizio di annullamento di decisione della Commissione	DE	/	/	/	Parità di trattamento - Legittimo affidamento	Aiuti di Stato - Risorse statali - Legittimo affidamento - Termine ricorso - Selettività - Nozione di aiuto

Classificazione

Diritto primario - Aiuti di stato

Questione pregiudiziale

Occorre verificare se il meccanismo della sovrattassa contestato dalla ricorrente soddisfi le condizioni stabilite dalla giurisprudenza in materia di impiego di risorse statali (v. supra, punti 56-66) e, quindi, se la sovrattassa controversa sia effettivamente una tassa obbligatoria e, quindi, equiparabile a un onere parafiscale o, in caso negativo, se lo Stato ha, quanto meno, il controllo sui fondi raccolti o sugli organi preposti alla gestione di tali fondi.

Dispositivo

Il ricorso è respinto

Nota redazionale

Con la prima parte del primo motivo, la ricorrente fa valere che l'esenzione controversa non è stata finanziata mediante risorse statali. Più precisamente sostiene che non vi sia alcuna compensazione integrale per i costi aggiuntivi indotti dall'esenzione impugnata, poiché i gestori della rete di distribuzione non hanno ottenuto il rimborso integrale del mancato guadagno derivante da tale esenzione (anche se hanno potuto rifinanziare, a in larga misura, queste perdite attraverso la sovrattassa contestata). In secondo luogo, la ricorrente, fa valere, i che la sovrattassa controversa non costituisce un tributo né un onere per il bilancio dello Stato e, in secondo luogo, che lo Stato non ha alcun controllo né sui fondi riscossi, né sui gestori di rete, essendo tale controllo statale tuttavia condizione essenziale per l'esistenza di risorse statali. A sostegno della posizione della ricorrente la Repubblica federale di Germania deduce che la sovrattassa controversa non costituirebbe un prelievo obbligatorio imposto dallo Stato; che i gestori del sistema non sarebbero organismi preposti alla gestione di risorse statali e che, in ultimo, non esisterebbe un meccanismo legale per garantire il pieno risarcimento delle perdite. A fronte delle richiamate contestazioni, l'esame della Commissione si basa sulle due circostanze seguenti: da un lato, l'addizionale contestata costituirebbe un «onere parafiscale», in quanto onere obbligatorio imposto dallo Stato e riscosso ai "consumatori finali"; dall'altro, gli operatori di rete, invece, sarebbero responsabili della gestione del sovrapprezzo secondo regole imposte dallo Stato, e agirebbero quindi sotto il controllo dello Stato. Sul punto, la Commissione ha rilevato che il meccanismo di sovrattassa impugnato garantiva agli operatori di rete il pieno risarcimento della perdita di valore subita in conseguenza dell'esenzione impugnata, poiché l'importo di tale la sovrattassa è stata adeguata all'ammontare delle risorse richieste in ragione dell'esenzione contestata. Sul punto il Tribunale conclude con l'affermare che l'addizionale contestata costituisce un onere parafiscale o un onere coattivo che: a) persegue finalità di interesse pubblico; b) è stata imposta ai gestori di rete secondo criteri oggettivi e c) è stata riscossa da questi ultimi secondo le regole poste dalle autorità nazionali. Ne consegue che l'esenzione impugnata costituisce una misura concessa mediante risorse statali. Con la seconda parte del primo motivo, la ricorrente contesta la definizione del quadro di riferimento operata dalla Commissione, e, in secondo luogo, che la Commissione ha ignorato l'esistenza del regime transitorio, anch'esso parte del quadro di riferimento. Tuttavia, rileva il Tribunale, la Commissione ha correttamente definito il quadro di riferimento come il sistema tedesco degli oneri di rete, fondato sul principio per il quale le tariffe dovrebbero essere ispirate al principio dei costi non discriminatori. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione del principio della parità di trattamento. Sul punto, il Tribunale non ha ritenuto soddisfatto il motivo di ricorso addotto dalla ricorrente in virtù dell'assenza di discriminazione tra consumatori a tariffazione continua soggetti alla «riduzione del canone di rete» e consumatori di tariffazione continua che hanno beneficiato dell'esenzione impugnata. L'ultimo motivo addotto dalla ricorrente verte sulla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento. La ricorrente sostiene, infatti, che quando ha ricevuto l'esenzione controversa, non avrebbe potuto attendersi che la Commissione avviasse un procedimento ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, poiché l'esenzione contestata non era stata finanziata da una tassa parafiscale e la decisione di avviare il procedimento di indagine formale è stata adottata in modo improvviso e imprevedibile, essendo già stata autorizzata e contabilizzata l'esenzione impugnata. Sul punto, il Tribunale ha considerato infondate le argomentazioni addotte dalla ricorrente per almeno due ordini di ragioni: da un lato perché, stante la natura obbligatoria del controllo sugli aiuti di Stato svolto dalla Commissione ai sensi dell'articolo 108 TFUE, le imprese beneficiarie di un aiuto non possono, in linea di principio, avere un legittimo affidamento sulla legittimità dell'aiuto solo se è stato concesso nel rispetto della procedura prevista da tale articolo; dall'altro perché un operatore economico diligente deve normalmente essere in grado di garantire che tale procedura sia stata seguita. Inoltre, la ricorrente non spiega in alcun modo da quali elementi tragga la conclusione che la decisione di avvio sia stata adottata «improvvisamente e imprevedibilmente». Alla luce dei dette considerazioni, l'AZ è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea e la Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.